



## DELIBERA N. 128/23/CONS

### ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SANTA MARINELLA (RM) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 31 maggio 2023;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 3 marzo 2023, con il quale sono state fissate per i giorni 14 e 15 maggio 2023 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 28 e 29 maggio seguenti l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 87/23/CONS del 30 marzo 2023, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 14 e 15 maggio 2023*”;

VISTA la nota del 2 maggio 2023 (prot. n. 0115831) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Santa Marinella (Rm) a seguito della segnalazione presentata dal consigliere comunale Roberto Angeletti per la presunta

violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'amministrazione comunale di Santa Marinella con riferimento all'*"attività di propaganda mascherata da comunicazione istituzionale da parte del Sindaco uscente [...] con comunicati stampa, annunci di progetti da realizzare e enfatizzazione dell'operato della sua amministrazione"*. In particolare la segnalazione ha ad oggetto l'avvenuta pubblicazione di alcuni articoli sul quotidiano "La Provincia" ("Una nuova viabilità per Santa Severa" in data 14 aprile 2023, "Attività in difesa della Costa" in data 16 aprile 2023, "Lavori di ricostruzione della scogliera" in data 18 aprile 2023 e "Santa Marinella presto sarà città del surf" in data 20 aprile 2023), di alcuni post sulla pagina Facebook denominata "Pietro Tidei Candidato Sindaco" ("Santa Marinella Città dello Sport" in data 13 aprile 2023, "Concessioni balneari" in data 18 aprile 2023 e "Sopralluogo alle case popolari" in data 20 aprile 2023) e la diffusione di una comunicazione dal titolo *"Ancora ci provano"*. Il Comitato ha rilevato che dai controlli effettuati *"non sono emersi elementi in grado di comprovare che vi sia stata una diffusione impropria dei contenuti delle conferenze stampa indicate, e le modalità del loro svolgimento e convocazione"* e ha proposto l'archiviazione della segnalazione;

ESAMINATA la documentazione istruttoria e, in particolare, la relazione del competente Comitato dalla quale risulta che, il Sindaco di Santa Marinella, con nota del 26 aprile 2023, ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- non è stata convocata alcuna *"conferenza stampa ma ho semplicemente aderito alla richiesta dei balneari locali di avere le giuste informazioni da parte del Sindaco in ordine alle nuove concessioni balneari"*;
- è del tutto normale che tale notizia sia stata riportata dai giornali;
- con riguardo al *post* relativo alla *"Città del Surf"* non è stata convocata alcuna *"riunione per la presentazione della Città del Surf ma ho semplicemente aderito alla richiesta del Sig. C. di poter presentare al Sindaco, agli Assessori e ad alcune associazioni di surfisti il progetto da lui redatto da realizzarsi sul terreno di sua proprietà"*;

PRESA VISIONE della documentazione fotografica, allegata alla documentazione istruttoria, relativa agli articoli pubblicati sul quotidiano "La Provincia", ai *post* pubblicati sulla pagina Facebook "Pietro Tidei Candidato Sindaco" e alla comunicazione dal titolo *Ancora ci provano* recante la firma di Pietro Tidei, oggetto di segnalazione;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace

assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che l'applicazione del divieto declinato all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 prevede che la condotta censurata sia posta in essere da una “pubblica Amministrazione”, riferita agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche (requisito soggettivo) e che integri gli estremi della comunicazione istituzionale vietata (requisito oggettivo);

CONSIDERATO che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente;

RILEVATO che, con riferimento con riferimento ai *post* pubblicati sulla pagina Facebook denominata “*Pietro Tidei Candidato Sindaco*”, gli accertamenti istruttori non evidenziano elementi di riconducibilità di tale pagina all'amministrazione comunale di Santa Marinella in quanto non reca il logo del Comune e non vi sono collegamenti diretti tra la pagina stessa e i canali di comunicazione istituzionali dell'ente;

RILEVATO che la pubblicazione degli articoli oggetto di segnalazione sul quotidiano “*La Provincia*” esula dal novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000;

RILEVATO che la comunicazione dal titolo “*Ci provano ancora*”, pur prescindendo dall’assenza di elementi in ordine alle modalità di diffusione e distribuzione, non reca il logo del Comune di Santa Marinella ma solo la firma “Pietro Tidei” e non appare, quindi, formalmente riconducibile all’ente medesimo;

RITENUTA, per le ragioni esposte, la non applicabilità alle fattispecie oggetto di segnalazione del disposto dell’art. 9 della citata legge n. 28/2000, non ricorrendone i presupposti ai fini della configurabilità di ipotesi di comunicazione istituzionale;

RILEVATO inoltre che gli accertamenti istruttori non evidenziano, in relazione alle iniziative oggetto di segnalazione, forme di comunicazione e informazione istituzionale adottate dall’amministrazione comunale di Santa Marinella in contrasto con il divieto sancito dal citato articolo 9;

RITENUTO di condividere la proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio;

UDITA la relazione del Presidente;

### **DELIBERA**

l’archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Santa Marinella e al Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio e pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 31 maggio 2023

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba